



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Affari Generali

Publicato all'albo pretorio dal 15/09/2021 al 30/09/2021 Reg. pubb. N. 792

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 338 del 15/09/2021 **Registro Unico di Segreteria**
Numero di Settore 99 del 10/09/2021

OGGETTO: conferimento incarico legale - impegno di spesa

IL RESPONSABILE

Premesso:

che veniva notificato a questo Ente, ed acquisito al protocollo generale al n. 19314 del 13/11/2017 ricorso innanzi al TAR Molise proposto da Ernesto Nola, Francesco Nola e la sig.ra Antonietta Guarini contro il Comune di Venafro per chiedere l'annullamento e revoca previa adozione delle opportune misure cautelari della ordinanza n. 92 del Sindaco del Comune di Venafro del 08/07/2017 notificata il 16/09/2017 con la quale è stato ordinato;

"di procedere alla bonifica del sito contaminato ubicato in agro del Comune di Venafro in località Masseria Lucenteforte e riportato in catasto al foglio di mappa 23, particella n. 144, ex 65 e 66 previa la necessaria caratterizzazione del sito e successiva presentazione di analisi di rischio sito – specifica e/o progetto di bonifica / messa in sicurezza, in quanto è stato accertato da personale dell'ARPA Molise, su disposto della Procura della Repubblica che su detta area, interessata da attività antropica illecita, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) è risultato superiore ai valori di cui alla tabella 1, colonna A dell'allegato 5 nella parte Quarta del D. Lgs 152/2006, che nello specifico vengono estrapolati dai rapporti di prova dell'ARPA Molise e di seguito elencati:

Sottosuolo: valori superiori al limite consentito per Piombo; Benzo (a)pirene; Idrocarburi pesanti (C>12); Rame (tabella a e b); Benzo (g-h-i) terilene; Benzo (g-h-l) perilene ed Indenopirene; Benzo (b+h) fluororantene;

Suolo: Arsenico, cobalto, piombo, vanadio, tallio, benzo (g-h-i); Benzene (a-h), antraceneed; indonepirene"; nonché avverso ogni atto connesso e afferente alla detta ordinanza e nella stessa richiamata con particolare riferimento:

- alla nota n. 5957 dell'8/10/2014 dell'ARPA Molise riportante gli esiti degli accertamenti sul terreno riportati in catasto al foglio di mappa 23 particella n. 144;
- alla nota n. 121/71 – 2013 del 29/09/2016 del Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente NOE di Campobasso;
- la nota n. 17301 del 14/10/2016 del Comune di Venafro al Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente;

- la nota n. 81/2 del 19/07/2017 del Comando Carabinieri NOE di Campobasso diretta al Comune di Venafro;
- la nota n. 14128 del 28/08/2017 del Comune di Venafro al Comando Carabinieri NOE di Venafro;
- la nota n. 81/9 del 31/08/2017 del Comando Carabinieri NOE di Campobasso al Comune di Venafro.

che con delibera della G.C. del 24/11/2017 il Comune di Venafro, si costituiva in giudizio avverso il predetto ricorso, a mezzo dell'allora Responsabile dell'Ufficio Avvocatura del Comune di Venafro, avv. Arianna Vallone;

che il ricorso veniva scritto al NRG 473/2017;

Preso atto

-che il TAR Molise comunicava la fissazione dell'udienza di discussione della predetta vertenza per il giorno 20/10/2021;

-della deliberazione di G.C. n. 94 del 25/08/2021, con la quale il Comune deliberava nuovamente di costituirsi nel medesimo giudizio predetto NRG 473/2017 a seguito della cessazione dell'incarico del predetto legale costituito;

Ritenuto opportuno, pertanto, da parte del Comune di Venafro, procedere alla costituzione in giudizio nella predetta causa vertente dinanzi al TAR Molise per la prosecuzione del giudizio;

Preso atto della nota prot. n. 15896 del 07/09/2021, con la quale l'avv. Massimo Di Nezza con Studio in Isernia alla via Giovanni XXIII n. 18, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico quale difensore del Comune di Venafro nella vertenza in parola al fine di costituirsi in giudizio per la prosecuzione della difesa;

Preso atto, altresì, che nella nota sopra richiamata l'avv. Massimo Di Nezza ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere l'incarico per un importo pari ad Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge, se dovute;

Visti:

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto comunale;

il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 adottata nella seduta del 21/05/2021;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023;

il decreto Sindacale n. 23 del 19/07/2021

Visto il d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3. gli artt. 183 e 191, sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
4. l'art. 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa;

Richiamate ancora, ai fini dell'acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;

Dato atto che

trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio escluso dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, art. 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, che, dunque, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D. lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);

Viste altresì le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazioni del 12 ottobre 2017, n. 150 e 153;

Richiamata la recente deliberazione ANAC n.907/2018 del 24/10/2018, con la quale sono state approvate le linee guida n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali e chiarito che l'affidamento del singolo incarico affidato ad un legale per la rappresentanza in giudizio non è un appalto, ma rientrando tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice deve essere affidato secondo i principi dell'ordinamento individuati dall'art.4 del d.lgs. 50/2016, anche se in casi particolari l'amministrazione è legittimata ad affidarlo direttamente;

Dato atto altresì che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG.ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012) informa circa la possibilità di un eventuale controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che l'incarico legale si ritiene concluso nel momento della definizione del procedimento e pertanto fino a tale data è possibile emettere il relativo impegno contabile;

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di conferire l'incarico legale all'avv. Massimo Di Nezza con Studio in Isernia alla via Giovanni XXIII n. 18, per la costituzione in giudizio in favore del Comune di Venafro nella vertenza NRG 473/2017, pendente dinanzi al TAR Molise per la prosecuzione della difesa;

Di dare atto che la somma necessaria alla copertura della spesa prevista è pari ad € 1.603,20 di cui 1.500,00 per compenso, € 60,00 per CAP 4%, € 343,20 per IVA 22% ed € 300,00 per RA, che trova imputazione al cap. 1263 codice 1.10.05.04.001 missione 01 programma 11 titolo 1 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021;

Di demandare a successivo atto la liquidazione del compenso al professionista incaricato, che verrà adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dal citato professionista nel

rispetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il suddetto legale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso la segreteria, dopo aver acquisito le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Di disporre la pubblicazione all'albo del Comune, ai soli fini di pubblicità/notizia, per 15 giorni consecutivi;

Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Personale la sottoscrizione della presente determinazione, vale altresì parere di regolarità tecnica e di legittimità

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

Numero 338 del 15/09/2021 R.U.S.

Registro di Settore 99 del 10/09/2021

VISTO CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione: conferimento incarico legale - impegno di spesa CIG:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.10.05.04.001	01.11	1263	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
180	1298	1.603,20	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DI NEZZA MASSIMO
Codice Fiscale: DNZMSM63L13E335G - P.Iva: 00408830941

Venafro, li 15/09/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **792** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **15/09/2021**.

Venafro, li 15/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 15/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO